

Circolare n. 9/2020

Emergenza epidemiologica da Coronavirus – DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) – disposizioni in merito agli “Avvisi Bonari” ed in materia di riscossione

1. Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni – c.d. “Avvisi Bonari” (Art. 144)

Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il **16 settembre 2020** oppure in 4 rate mensili scadenti il 16 di ogni mese a partire dal mese di settembre:

- i pagamenti in scadenza tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**, relativi alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72 (Avvisi bonari)

La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Non si procede al rimborso di quanto già versato

2. Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni (Art. 152)

Dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, quindi **dal 19 maggio 2020, e fino al 31 agosto 2020**, viene disposta:

- la sospensione delle trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione;

- lo svincolo delle somme che avrebbero dovuto essere accantonate, che quindi tornano nella piena disponibilità del debitore.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Dal 1° settembre 2020 le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.

3. Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 (Art. 153)

Nel periodo di sospensione, previsto **dall’8 Marzo al 31 Agosto 2020**, le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la

presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all'inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l'Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72 bis del DPR n. 602/1973.

4. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Art. 154 lettera a)

Differimento al 31 agosto 2020 del termine "finale" di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione.

In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio 2020 dall'art. 68 del DL n. 18/2020 "Cura Italia".

Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza **dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020**.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, pertanto, **entro il 30 settembre 2020**.

Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.

5. Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza (Art. 154 lettera b)

Sono stati ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi: per i piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020, oltre che per quelli nuovi concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di **10 rate**, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° settembre 2020 riprenderà il regime ordinario di decadenza (5 rate).

6. Termini di pagamento "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio" (Art. 154, lettera c)

Per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate ("*Rottamazione-ter*" e "*Saldo e stralcio*") scadute nell'anno 2019, i pagamenti relativi a tutte le scadenze dell'anno 2020 delle rate delle predette agevolazioni agevolate, potranno essere eseguiti entro il **termine ultimo del 10 dicembre 2020** senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.

Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

7. Dilazioni per i debiti inseriti nelle "Definizioni agevolate" decadute nel 2019 (Art. 154 lettera d)

I contribuenti decaduti nel 2019 dai benefici relativi alla rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate ("*Rottamazione-ter*" e "*Saldo e stralcio*"), per mancato o insufficiente versamento dei piani di pagamento, possono presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.

Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018).